

| |
|------------------------------------|
| COMUNE DI TURI |
| 21 NOV. 2018 |
| PROTOCOLLO N° 18645 |
| CAT. _____ CLAS. _____ FASC. _____ |

| |
|----------------|
| COMUNE DI TURI |
| 21 NOV 2018 |
| ARRIVO |



COMUNE DI TURI
UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

AL SIG COMMISSARIO PREFETTIZIO
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**CERTIFICAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI
CONTI**

Sulla Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria relativa all'ipotesi di accordo sulla destinazione delle risorse alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa, parte economica, annualità 2018.

Turi 20/11/2018

IL REVISORE UNICO

Premesso che:

- L'art.40 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- L'art. 40 bis, c.1, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Revisore Unico dei Conti;
- l'art 8 c.6 del CCNL del 21/05/2018 (comparto funzioni locali periodo 2016 – 2018) prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001.;
- Con delibera del Commissario Straordinario n.24 del 12/07/2018, assunta coi poteri di Giunta, sono stati nominati i componenti della delegazione di parte datoriale come indicato all'art. 7 c.3 del CCNL del 21/05/2018;
- Che l'intesa relativa all'ipotesi di accordo decentrato integrativo, anno 2018 parte economica, è stata siglata dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica insieme alle OO.SS. territoriali e alle RSU, in data 16/11/2018;
- Che tale intesa, ai sensi dell'art.40, c.3 sexies, del D.Lgs n. 165/2001, deve essere corredata da apposite relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, entrambe certificate;
- Che tale certificazione costituisce adempimento inderogabile e propedeutico alla autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di che trattasi, impartita dalla Giunta Comunale alla Delegazione trattante di Parte Pubblica;
- Che il precitato art. 40 bis del precitato decreto, modificato dall'art. 55 del d.Lgs n. 150/2009, rimette a questo Organo sia il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa rispetto alle risorse iscritte in bilancio sia il rispetto delle disposizioni legislative, che incidono sulla misura e sulla legittimità della corresponsione dei trattamenti accessori;

Visto che la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, le OO.SS. territoriali e la RSU hanno siglato, in data 16/11/2018 l'ipotesi di CCDI 2018, parte economica.

Dato atto che l'ipotesi è stata consegnata al sottoscritto quale Revisore Unico unitamente alla Relazione illustrativa, esplicativa degli istituti contrattuali previsti nell'ipotesi di accordo e alla Relazione tecnico-finanziaria, esplicativa delle modalità di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della sua destinazione, redatte secondo gli schemi approvati con Circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 e sottoscritte dai Dirigenti di Settore AA. GG. E del Settore Finanziario.

Per tutto quanto innanzi esposto

IL REVISORE UNICO

Richiamato il dispositivo di cui all'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000;

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 91 del 24/12/2014 con la quale è stato approvato il regolamento di disciplina del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance (SMVP), relativo alla valutazione individuale ed organizzativa del personale dipendente;



- n. 3 del 10/01/18 con le quale è stato approvato il PEG, di cui il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) anno 2018 ne costituisce parte integrante e dai cui si evincono gli obiettivi assegnati ai Capi Settore titolari di P.O., in linea con le aree di intervento previste dal DUP triennio 2018-2020;

Vista la Determinazioni Dirigenziale del Capo Settore Economico finanziario:

- n. 875 del 17/10/2018, con la quale è stato quantificato il fondo di produttività 2018 in applicazioni delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel comparto Regioni – Autonomie Locali;

Viste :

- l'ipotesi di accordo decentrato integrativo del personale non dirigente anno 2018, parte economica;
- le relazioni illustrative e tecnico finanziaria sottoscritte dal Dirigente del Settore AA.GG. e dal Dirigente del Settore Finanziario;

Visto il verbale di delegazione trattante del 16/11/2018;

Visto e richiamato l'art. 67 comma 9 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 il quale vuole che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano improntati a criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente;

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visti:

- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Rilevato che:

- permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

CERTIFICA

La compatibilità dei costi sull'ipotesi di CCDI anno 2018 – parte economica – per il personale non dirigente, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge sopra riportate.

IL REVISORE UNICO

Raccomanda inoltre:

1. di corrispondere le somme relative all'incentivazione della produttività del personale dipendente solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati ottenuti, affinché l'erogazione delle predette somme aggiuntive sia correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento sia qualitativo che quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa e collegato a specifici progetti;
2. la corretta applicazione dell'art. 40-bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale gli accordi integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa.

Turi, 20/11/2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(dott. Luigi Roccaforte)

